



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 5 - PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(AG - CL - EN)
SEDE: VIA ACRONE, 51 - 92100 AGRIGENTO

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in modo virtuale mediante
annullamento della marca
quietanza n. B0306904630300420-
1600 del 30/04/2026, come da
dichiarazione
rilasciata in pari data

Protocollo n. 24424 del 03/09/2026

Alla Società Rassalemi Energia S.r.l.
rassalemi@casellapec.com
giuseppe.villa@pec.it

Al Dipartimento dell'energia della Regione Siciliana
Servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici
Servizio 6 - Distretto minerario di Catania
Servizio 8 - Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia (URIG)
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

e p.c.

All'On. Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Al Comune di Canicatti (AG)
protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

Al Segretario Generale *ad interim*
dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
SEDE

Al Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
SEDE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvate con D.P. n. 09/AdB del 06/05/2021, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

*** AIU in favore della Società Rassalemi Energia S.r.l.***

- **Lavori:** Realizzazione ed esercizio di due impianti agrivoltaici della potenza complessiva di 7.700 kW in A.C. e 9.116,8 kWp in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture: l'impianto denominato "AV-Giuliana", della potenza pari a 4.725 kW in A.C. e 5.678,4 kW in D.C., e l'impianto denominato "AV-Giacchetto", della potenza pari a 2.975 kW in A.C. e 3.438,4 kW in D.C., da realizzarsi nel Comune di Canicattì (AG)
- **Richiedente:** Rassalemi Energia S.r.l., Via XX Settembre n. 69 - 90141 Palermo (PA) - P.IVA 06979860829

IL DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL SERVIZIO 5 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

- VISTO il *"Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"* di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed in particolare il Capo IV *"Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche"* e il Capo VII *"Polizia delle acque pubbliche"*;
- VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1970 n. 1503 *"Trasferimento al Demanio regionale dei corsi d'acqua appartenenti al Demanio dello Stato"*;
- VISTA la L. n. 37 del 05/01/1994 *"Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"*;
- VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i."*, ed in particolare l'art. 86, secondo il quale *"[...] alla gestione dei beni del Demanio Idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio [...]"*;
- VISTO il D.D.G. n. 309689 del 21/12/2009 della Regione Siciliana, di approvazione del testo allegato *"Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali"*;
- VISTO l'art. 3 della Legge Regionale n. 8 del 08/05/20218, che istituisce l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione, quale Dipartimento della Presidenza della Regione;
- VISTO l'art. 4, co. 3, della Legge Regionale n. 8 del 08/05/20218, con il quale sono traslocate all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia le competenze in materia di Demanio Idrico di cui all'art.71, co.7, della L.R. n. 9 del 15/05/2013 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 12 febbraio 2019, n. 4. Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, che approva il Regolamento istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e che nel funzionigramma allegato individua il Demanio Idrico Fluviale fra le competenze di detta Autorità;

- VISTE le Norme di Attuazione del *“Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico”* della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione n. 09/AdB del 6 maggio 2021;
- VISTE le Norme di Attuazione del *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni”* della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;
- VISTE le *“Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica”* predisposte da questo Ufficio, decretate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTI il paragrafo 5.1.2.3 *“Compatibilità Idraulica”* delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il paragrafo C5.1.2.3 *“Compatibilità Idraulica”* della Circolare 21/01/2019 n. 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la *“Direttiva Sovralluvionamenti in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991”*;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le *“Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti ed attraversamenti”* redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente P.G.R.A.;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le *“Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d’acqua”* redatte ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del vigente P.G.R.A.;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 73 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le *“Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di impianti di trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento idropotabile”* redatte ai sensi dell’art. 10 delle Norme di attuazione del vigente P.G.R.A.;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;
- VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 02/03/2026 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al D.S.G. n. 187 del 23/06/2022;
- VISTO il D.S.G. n. 603 del 17/07/2026 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile *ad interim* del Servizio 5 *“Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento - Enna - Caltanissetta) - Sede di*

Agrigento” al Dott. Antonio Viavattene, con decorrenza dall’1 agosto 2026 fino alla data del 31 dicembre 2026 ovvero, se antecedente, fino all’entrata in vigore del regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

CONSIDERATO la Società “Rassalemi Energia S.r.l.”, con PEC del 27/03/2026, acquisita al protocollo della scrivente Autorità al n. 9467 del 30/03/2026, ha richiesto il rilascio del parere endoprocedimentale per le opere in oggetto;

CONSIDERATO che con nota n. 11873 del 21/04/2026, questa Autorità chiedeva alla Società “Rassalemi Energia S.r.l.” la produzione di documentazione tecnica *ad integrandum* a quella già depositata in atti;

CONSIDERATO che con PEC, assunte ai protocolli di questa Autorità ai nn. 14261 del 13/05/2026, 18533 del 25/06/2026, 19925 del 08/07/2026, 20340 del 13/07/2026, 20349 del 13/07/2026 e n. 21766 del 28/07/2026, la Società “Rassalemi Energia S.r.l.” produceva allo scrivente Servizio le integrazioni richieste con nota AdB n. 11873 del 21/04/2026;

CONSIDERATO che il Dott. Ing. Biagio Saya, esperto Formez e collaboratore della scrivente Autorità, ha prestato supporto tecnico-specialistico al Funzionario Direttivo Ing. Liborio Cozzo fornendo supporto e assistenza tecnica necessari ai fini dell’espletamento dell’istruttoria finalizzata al perfezionamento del presente procedimento amministrativo;

ESAMINATI i documenti progettuali trasmessi, le integrazioni prodotte ed avendo effettuato le verifiche ricognitive e le analisi geo-cartografiche di propria competenza;

CONSIDERATO che, con riferimento agli aspetti disciplinati dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, si rileva e si dà atto che, per l’area interessata dall’impianto, risultano integralmente rispettate le distanze minime prescritte dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 m misurata a partire dal piede degli argini degli impluvi esistenti, in conformità a quanto disposto dall’art. 96, lett. f), del medesimo dispositivo normativo;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un parco agrivoltaico di una potenza complessiva di 7.700 kWp in AC e 9.116,8 kWp in DC, articolato nel parco FV-Giuliana e FV-Giacchetto e che gli impianti di produzione ricadono nel Fg. 87 partt. 18, 91, 132 e 135, del Comune di Canicattì (AG) mentre le opere di connessione alla rete ricadono nel Fg. 87 part. 174 e nel Fg. 85 partt. 145 e 146 del Comune di Canicattì (AG);

CONSIDERATO che il cavidotto interrato a servizio dell’impianto intercetta il reticolo idrografico nel punto georeferenziato in coordinate ETRS89/UTM 33N (EPSG:25833) 37.328484° N - 13.861385° E e che tale attraversamento sarà realizzato mediante tecnica di posa in sotterraneo di tipo no-dig tramite Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) eseguita a profondità di 2 metri;

CONSIDERATO che lo studio di invarianza idraulica, a firma del Dott. Geol. Marcello Militello, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Sicilia al n. 2809, è stato elaborato ai sensi della Direttiva dell’Autorità di Bacino prot. n. 6834 del 11/10/2019 e così come definito dalle “Linee guida per gli standard di qualità urbana ed ambien-

le e per il sistema delle dotazioni territoriali” previste all’art. 51 della L.R. n. 19 del 13/08/2020 e con riferimento al D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 dell’AdB *“Aggiornamento criteri e metodi di applicazione del principio di invarianza idraulica e idrologica”*. Al fine di evitare di arrecare pregiudizio al regime idraulico e/o l’esondazione del ricettore finale è stata adottata, come tecnica di volanizzazione, la realizzazione di trincee e pozzi drenanti;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la dichiarazione sottoscritta dal tecnico progettista Dott. Ing. Giuseppe Santaromita Villa, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Messina al n. A-2761, in cui lo stesso assevera la conformità delle opere oggetto della presente, alle normative vigenti in materia, Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 21/01/2019, alle norme ambientali (L. 37/1994, D.Lgs. 152/2006), alle norme di attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), a quelle del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) e ad ogni altra norma vigente in materia;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la lettera di affidamento dell’incarico al professionista Dott. Ing. Giuseppe Santaromita Villa, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Messina al n. A-2761, in ottemperanza al comma 1 dell’art. 36 della Legge Regionale n. 1 del 22/02/2019;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista Dott. Ing. Giuseppe Santaromita Villa, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Messina al n. A-2761, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, in ottemperanza ai commi 2 e 3 del già citato art. 36 della Legge Regionale n. 1 del 22/02/2019;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di non sussistenza di coniugio, di parentela o affinità di II grado con i dipendenti della Regione Siciliana deputati alla trattazione del procedimento come previsto dall’art. 1 comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 né in capo al committente né in capo al tecnico coinvolto nella richiesta A.I.U.;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 comma 3 del D.P.R. 445/2000, in cui il professionista Dott. Ing. Giuseppe Santaromita Villa, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Messina al n. A-2761, dichiara di avere proceduto alla ricognizione delle interferenze/prossimità con gli elementi lineari del reticolo idrografico superficiale rilevabili nell’area oggetto di intervento e con quelli riportati nella CTR 2012-13 e che le stesse esauriscono tutte le interferenze della totalità delle opere con gli elementi idrici come prima rilevati e ove necessario, di averne rilevato nello stato di fatto le caratteristiche delle sezioni idrauliche e ogni altro parametro necessario ed utilizzato per l’esecuzione delle verifiche idrauliche;

CONSIDERATO che le imposte di bollo da € 16,00, per la richiesta e il rilascio del presente provvedimento (obblighi relativi al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10 novembre 2011), sono state assolte mediante versamento con modello F24 (quietanze nn. B0306904630300420-1600 del 30/04/2026 e B0306904630300420-4211945 del 30/04/2026);

CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

RILEVATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico le aree interessate dall'impianto ricadono nel Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (072) e interferiscono con i dissesti geomorfologici codice 072-1CN-007 che corrisponde con aree a pericolosità P1, mentre dal punto di vista idraulico non ci sono aree a pericolosità e/o siti d'attenzione;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 30 (Aree a pericolosità media - P2) delle richiamate Norme del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nonché dell'art. 17, comma 4, delle medesime Norme, il quale dispone che *"[.] il parere di compatibilità viene rilasciato dagli Enti preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione che si dovranno avvalere di figure professionali competenti"*, si prende atto che la competenza all'espressione del suddetto parere non ricade in capo a questa Autorità. Conseguentemente, per la fattispecie prima generalizzata, la valutazione di compatibilità e l'adozione dei correlati pareri, nonché dei conseguenti e necessari atti istruttori e provvedimenti, sono demandate agli Enti istituzionalmente competenti, cui spetta l'esercizio delle relative attribuzioni secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo di un corso d'acqua che non risulta catastalmente censito né ricompreso tra i beni appartenenti al Demanio Idrico Fluviale e, pertanto, l'intervento non determina occupazione, utilizzo o attraversamento di aree demaniali idriche assoggettabili a regime concessorio e al correlato pagamento del canone previsto dalla normativa vigente in materia;

RILASCI A

alla Società richiedente denominata **"Rassalemi Energia S.r.l."**, con sede in Via XX Settembre n. 69 - 90141 Palermo (PA) - P.IVA 06979860829,

- ✓ **Nullaosta idraulico** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere in premessa descritte;
- ✓ **Autorizzazione agli accessi in alveo** nel corso d'acqua interessato per la realizzazione degli attraversamenti prima generalizzati;

per gli interventi relativi alla *"Realizzazione ed esercizio di due impianti agrivoltaici della potenza complessiva di 7.700 kW in A.C. e 9.116,8 kWp in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture: l'impianto denominato "AV-Giuliana", della potenza pari a 4.725 kW in A.C. e 5.678,4 kW in D.C., e l'impianto denominato "AV-Giacchetto", della potenza pari a 2.975 kW in A.C. e 3.438,4 kW in D.C., da realizzarsi nel Comune di Canicattì (AG)"*.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- x dovranno osservarsi tutte le condizioni e gli accorgimenti tecnici contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;
- x dovranno adottarsi in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;

- x questa Autorità di Bacino è sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potrebbero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- x sono esclusi dal presente provvedimento tutte quelle lavorazioni e tutte quelle opere che potranno modificare o arrecare pregiudizio al regolare deflusso delle acque;
- x non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua ed alle proprietà private;
- x i lavori dovranno essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
- x dovranno adottarsi, a tutela della pubblica e privata incolumità, tutte quelle precauzioni e quegli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi d'intervento anche con l'interdizione dei passaggi a terzi non autorizzati;
- x eventuali pozzetti, previsti alle estremità degli attraversamenti nella fascia di pertinenza fluviale dovranno essere completamente interrati, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 lett. f) del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, come chiarito dal Parere dell'Avvocatura dello Stato prot. n. 14546 del 09/09/1996;
- x il passaggio del cavidotto al di sotto dei corsi d'acqua interferiti non dovrà avvenire a profondità minore a 2,0 metri, così come rappresentato in progetto, al fine di preservare la stabilità dell'alveo; in ogni caso, dovrà essere verificata l'altezza di ricoprimento del manufatto come disposto dalla normativa di settore e valutata la necessità da parte dei Progettisti dell'adozione di idonei dispositivi atti ad evitare l'insorgere di fenomeni erosivi in alveo;
- x i materiali di rifiuto e i materiali detritici, provenienti dai lavori prima generalizzati, dovranno essere allontanati dall'intorno degli alvei e conferiti a pubblica discarica;
- x durante l'esecuzione dei lavori si dovrà mantenere inalterata o al più migliorata la sezione idraulica di deflusso in termini di geometria, scabrezza e protezione materica dall'erosione;
- x dovranno essere rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art. 96, comma f) del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904;
- x i lavori in progetto dovranno essere temporaneamente sospesi, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologica diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o qualora vengano dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- x questa Autorità si riserva la facoltà di prescrivere modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui dovesse rendersi necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- x la Società "Rassalemi Energia S.r.l." dovrà farsi carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica nonché ai rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali;
- x oltre alle su esposte indicazioni, la Società Società "Rassalemi Energia S.r.l." è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche ed al rispetto della normativa tecnica di settore in tema di opere edili e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Poiché nel caso in questione sono presenti anche interferenze della recinzione metallica di perimetrazione dell'area di impianto con un corso d'acqua naturale, l'installazione deve prevedere:

- x totale assenza di pali in alveo: la recinzione non può avere supporti verticali all'interno del letto del corso d'acqua. Deve essere concepita come una struttura aerea a campata unica ancorata

esclusivamente sulle sponde esterne;

- x franchigia idraulica (franco d'alveo): la recinzione non può toccare il fondo né il pelo dell'acqua. Deve essere progettata come una struttura aerea (es. una trave o una fune d'acciaio sospesa) che mantenga la rete sollevata;
- x margine per le piene: la parte inferiore della recinzione deve rimanere al di sopra del livello di piena con tempo di ritorno Tr di 200 anni, aumentato di un franco di sicurezza (solitamente 0,5-1 m), per evitare che l'opera venga travolta o crei un effetto diga trattenendo rami e detriti;
- x soluzione asportabile o flessibile: il tratto di rete che scavalca l'alveo deve essere facilmente asportabile o costituito da pannelli leggeri dotati di cerniere di sgancio rapido, per rimuoverli tempestivamente in caso di allerta meteo;
- x ancoraggi oltre i 4-10 metri: i pali strutturali di estremità (quelli che reggono la campata sospesa) devono essere posizionati al di fuori della fascia di inedificabilità. Le recinzioni leggere e asportabili devono mantenere una distanza minima di 4 m dal ciglio di sponda e l'infissione diretta dei pali nel terreno (senza scavi o getti di cemento) per non destabilizzare la tenuta geotecnica dei margini del corso d'acqua. Qualora si realizzassero piccoli plinti di fondazione in calcestruzzo per i pali d'estremità, la distanza minima deve essere rigorosamente pari a 10 m in conformità a quanto disposto dall'art. 96, lett. f) del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

Poiché il progetto in esame non prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree ad oggi censite catastalmente ed intestate al Demanio Idrico Fluviale, l'inizio dei lavori di che trattasi non è subordinato all'avvenuta presentazione di istanze di concessione per l'utilizzo di aree demaniali.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione che dovrà verificare ed attestare che non siano mutati né il regime normativo né quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria georeferenzata riportante le opere realizzate e/o le attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" ⇒ "*Siti tematici*" ⇒ "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" ⇒ "*Elenco Autorizzazione Idraulica Unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data

del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 e del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo
Ing. Liborio Cozzo

Il Dirigente ad interim del Servizio 5
Antonio Viavattene